

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 741-bis}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIRINO POMICINO, CONTE CARMELO, GUNNELLA,
REGGIANI, DE LUCA**

Interventi straordinari nel Mezzogiorno

(Già articoli 3, 4, 5 e 6 della proposta di legge n. 741, stralciati con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 22 novembre 1983)

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

.
.
.

ART. 2.

.
.
.

ART. 3.

(Riorganizzazione funzionale della Cassa per il mezzogiorno).

Il Governo, previo parere della Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, è delegato ad emanare, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni aventi valore di legge occorrenti per la riorganizzazione funzionale della Cassa per il mezzogiorno, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) adeguamento organizzativo e funzionale agli obiettivi di cui all'articolo 1;

b) previsione di una gestione stralcio per la liquidazione delle attività di cui all'ultimo comma dell'articolo 2;

c) previsione di strutture idonee a provvedere all'assistenza tecnica per le regioni meridionali;

d) adeguamento dell'organo deliberante alle esigenze connesse all'articolazione organizzativa sopra indicata.

Gli adeguamenti organizzativi e funzionali che si renderanno successivamente necessari sono effettuati ai sensi dell'articolo 156, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

ART. 4.

(Disposizioni riguardanti gli enti collegati).

La Cassa per il mezzogiorno riferisce periodicamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sulla attività svolta dalle società cui partecipa e dagli enti dei quali è socio, nonché sull'esercizio dei poteri e sull'assunzione di responsabilità ad essa derivanti dalla sua qualità di azionista o di socio.

Al fine di conseguire maggiore funzionalità ed adeguatezza per lo svolgimento

delle attività di cui all'articolo 1, e per realizzare un migliore coordinamento fra le attività della Cassa per il mezzogiorno e delle società ed enti di cui al presente articolo, sono emanate apposite disposizioni, ivi comprese quelle riguardanti eventuali modifiche statutarie, anche di carattere organizzativo, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

I criteri per l'emanazione di tali disposizioni, previsti al primo comma del citato articolo 41, sono integrati dai seguenti:

« g) attuazione di collegamenti operativi e di collaborazioni sistematiche, anche attraverso idonee strutture, dello IASM e del FORMEZ con le regioni meridionali e con istituzioni scientifiche e di alta specializzazione;

h) adeguamento delle attività delle società finanziarie FINAM, INSUD, FIME, ITAL TRADE e FIME LEASING agli obiettivi della presente legge e coordinamento con le azioni svolte dalla Cassa e dagli altri enti collegati in attuazione della presente legge ».

ART. 5.

(Integrazioni delle disposizioni sulle agevolazioni industriali).

Le agevolazioni previste dagli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché dalle successive norme modificative ed integrative, possono essere concesse alle imprese indicate nei citati articoli, che realizzino iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali o all'ampliamento, alla riattivazione, alla riconversione o all'ammodernamento di stabilimenti, nei settori manifatturiero ed estrattivo e nei settori dei servizi di informatica e di telematica, e degli allevamenti zootecnici ed ittici su scala industriale nonché alle imprese che realizzino impianti nei settori

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

della produzione di energia elettrica nei limiti di potenza di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308.

Nell'ambito delle funzioni di indirizzo, di coordinamento e di controllo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa per il mezzogiorno ad affidare l'espletamento dell'istruttoria per la erogazione dei contributi per i progetti di investimento relativi alle iniziative di cui sopra, comportanti una spesa di investimento nel limite massimo definito periodicamente dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ad aziende ed istituti di credito operanti nel Mezzogiorno sulla base di apposite convenzioni. Il relativo compenso è fissato nella convenzione medesima.

Ferme restando le aliquote di contributo previste dal citato articolo 69, il limite previsto dall'articolo 63 dello stesso testo unico per la concessione del finanziamento agevolato viene elevato da 30 a 50 miliardi di lire.

Ai fini procedurali sono considerate iniziative di piccola, media e di grande dimensione quelle che realizzano o raggiungono investimenti fissi, rispettivamente, fino a 7 miliardi di lire, fino a 50 miliardi di lire ed oltre 50 miliardi di lire, determinati secondo quanto previsto dall'articolo 69, terzo comma, del citato testo unico ed al netto delle rivalutazioni per conguaglio monetario di cui alle leggi 2 dicembre 1975, n. 576, e 23 marzo 1983, n. 72.

Per l'attuazione delle iniziative industriali localizzate nei territori meridionali non è richiesta l'autorizzazione per la localizzazione degli impianti industriali prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350.

Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:

a) alla rideterminazione dei settori da escludere o sospendere temporanea-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mente dalle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché alla rideterminazione dei settori cui riconoscere le maggiorazioni di cui al quarto comma dello stesso articolo 69;

b) alla determinazione analitica dei servizi e delle iniziative promozionali destinate al sostegno delle attività produttive, estendendo alle relative imprese le incentivazioni previste dagli articoli 63 e 69 del citato testo unico.

Limitatamente alle imprese industriali localizzate in Sardegna e Sicilia, è concesso, per la durata di un triennio, un contributo nella misura massima del 25 per cento sulle tariffe di trasporto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti da e per l'isola.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri dei trasporti e della marina mercantile, definisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al precedente comma da parte della Cassa per il mezzogiorno.

ART. 6.

(Contratti di formazione per i giovani).

A favore delle imprese industriali ed artigiane ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che si avvalgono delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, relative ai contratti di lavoro a termine con finalità formative, è corrisposto, per tutta la durata del contratto di lavoro, un contributo pari al 40 per cento della retribuzione complessiva, prevista dal contratto stesso, effettivamente a carico dell'imprenditore.

Detto contributo è elevato al 60 per cento per le imprese che operano nei set-

tori dei servizi di informatica e di telematica, delle produzioni aerospaziali, delle industrie meccaniche di precisione, della industria delle telecomunicazioni in tecnica elettronica, della produzione di elaboratori elettronici, macchine elettroniche per ufficio e sistemi per l'automazione e della costruzione di strumenti, apparati e sistemi elettronici per il controllo di impianti e processi industriali civili, militari e biomedici. Lo stesso contributo è concesso altresì alle imprese artigiane operanti nel settore delle produzioni tradizionali indicate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno su proposta delle regioni interessate.

Le imprese interessate sono autorizzate a detrarre il relativo importo dai versamenti da effettuare allo Stato in base all'articolo 8, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le ulteriori modalità di applicazione del contributo, quelle sugli eventuali conguagli e quelle sul controllo dell'autoliquidazione effettuata dalle imprese, saranno definite con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, da emanarsi di concerto con il Ministro delle finanze, con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; il decreto stabilirà altresì, le procedure per il rimborso da parte della Cassa per il mezzogiorno alla amministrazione finanziaria dell'ammontare dei contributi autoliquidati.

La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata per un periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, prorogabile per il triennio successivo con apposita delibera del CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il contratto a termine può avere durata fino a ventiquattro mesi.

Le imprese beneficiarie dei contributi di cui al primo comma sono tenute alla restituzione dei contributi medesimi in misura proporzionale alle riduzioni del numero degli occupati, se precedono, nel periodo di durata dei contratti di lavoro, alle riduzioni stesse.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 7.

.
.
.

ART. 8.

.
.
.

ART. 9.

.
.
.